

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1990

### Disciplina della riproduzione animale

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di incrementare le produzioni animali, a livello sia quantitativo che qualitativo, assume fondamentale importanza per un Paese come il nostro che, fortemente deficitario nel settore dell'offerta interna di prodotti animali, si trova così a dover subire l'impatto di una più che agguerrita concorrenza da parte degli altri Paesi della CEE, nonché i pesanti riflessi economici del saldo negativo che presenta la bilancia commerciale in detto comparto.

In tal senso l'attività zootecnica nazionale deve porsi come obiettivo primario quello di realizzare il miglioramento del bestiame

allevato. Ciò a maggior ragione in quanto il patrimonio zootecnico italiano è già dotato di un potenziale produttivo suscettibile di interessanti sviluppi.

In particolare, per miglioramento zootecnico si intende la modificazione dei parametri produttivi, riproduttivi e strutturali, interessanti le popolazioni animali, al fine di conseguire dall'allevamento un migliore risultato tecnico-economico.

Detto miglioramento ha come presupposto di base la selezione. Questa consiste nella scelta, entro una popolazione di animali aventi caratteristiche comuni, di quelli destinati a riprodurre.

Gli strumenti attraverso i quali si attua la selezione sono i controlli della produttività, i libri genealogici e le prove genetiche. Queste attività attualmente sono gestite dalle organizzazioni degli allevatori (Associazione italiana allevatori - AIA, associazioni nazionali degli allevatori di specie o razza, associazioni provinciali allevatori) sotto il controllo e la vigilanza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in aderenza alle norme dettate dalla legge n. 126 del 3 febbraio 1963.

Nel settore degli equini, oltre alle associazioni di allevatori sopra citate, operano anche alcuni enti tecnici pubblici (Ente nazionale cavallo italiano - ENCI, Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto - ENCAT), sottoposti al controllo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), nonché alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In questa ottica quindi, se l'avvio del miglioramento zootecnico non può prescindere da una attività di riproduzione basata sulla selezione, la riproduzione stessa consente poi di estendere i risultati di tale miglioramento alla generalità degli allevamenti.

La normativa in materia di selezione e riproduzione animale è costituita da:

legge 29 giugno 1929, n. 1366, «Legge organica sulla produzione zootecnica», (gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi in relazione all'articolo 41 della Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 febbraio 1962);

legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della predetta legge n. 1009 del 1952;

legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina;

legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

legge 11 marzo 1974, n. 74, recante modificazioni ed integrazioni della legge

n. 1009 del 1952 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali; decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 505, che attua la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

La necessità di riorganizzare i settori interessanti le attività suddette è emersa anche con riferimento alla nuova struttura istituzionale definita con l'entrata in vigore della normativa sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 e decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977).

Tra le funzioni trasferite alle Regioni, infatti, figurano anche quelle relative al miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e alla gestione dei centri di fecondazione artificiale (articolo 66, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977).

Per quanto riguarda in particolare gli equini, in conseguenza della soppressione degli istituti di incremento ippico precedentemente preposti al miglioramento ed alla gestione riproduttiva delle razze equine comuni, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (articolo 75) ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative al mantenimento degli stalloni di pregio, all'ordinamento del servizio di monta ed alla gestione dei depositi degli stalloni. Rimangono, invece, di competenza statale le attività inerenti al miglioramento e alla riproduzione dei cavalli puro sangue inglese e trottatore, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 127 del 1963, in quanto non rientranti nelle funzioni in precedenza svolte dai suddetti istituti.

Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 71, ha chiarito inoltre che rientrano fra le competenze dello Stato le funzioni amministrative concernenti l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzio-

nali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, delegando alle Regioni (articolo 77, primo comma, lettera c) le funzioni amministrative e di vigilanza sull'attività delle organizzazioni per la tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.

L'opportunità di un ordinamento unitario in materia di selezione e riproduzione animale è sentita anche a livello comunitario.

Infatti la Comunità economica europea, con la direttiva 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, già recepita nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 505 del 1982, innanzi citato, e con la successiva direttiva 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, integrativa della precedente:

ha definito che cosa debba intendersi per bovino riproduttore di razza pura e per libro genealogico;

ha individuato i termini per la progressiva liberalizzazione degli scambi, nell'area comunitaria dei riproduttori nonché del materiale seminale e degli ovuli fecondati, parimenti provenienti dai riproduttori medesimi;

ha stabilito i criteri per l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di riproduzione per la specie bovina.

Nel quadro dell'applicazione della citata direttiva 77/504/CEE la Commissione ha fissato con proprie decisioni:

i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni ed associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (decisione 84/247/CEE del 27 aprile 1984);

i criteri per l'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (decisione 84/419/CEE del 19 luglio 1984);

i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ani-

mali riproduttori di razza pura della specie bovina (decisione 86/130/CEE dell'11 marzo 1986);

il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (decisione 86/404/CEE del 29 luglio 1986);

il modello dei certificati genealogici relativi al materiale seminale e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (decisione 88/124/CEE del 21 gennaio 1988).

Con la direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina, è stata formulata la definizione di suino riproduttore sia di razza pura che ibrido, nonché stabilita la regolamentazione degli scambi intracomunitari di ambedue le categorie di animali.

Nel quadro dell'applicazione della suddetta direttiva 88/661/CEE la Commissione ha fissato con proprie decisioni:

i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono ed istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (decisione 89/501/CEE del 18 luglio 1989);

i criteri di iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (decisione 89/502/CEE del 18 luglio 1989);

il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (decisione 89/503/CEE del 18 luglio 1989);

i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (decisione 89/504/CEE del 18 luglio 1989);

i criteri di iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (decisione 89/505/CEE del 18 luglio 1989);

il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed

embrioni (decisione 89/506/CEE del 18 luglio 1989);

i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (decisione 89/507/CEE del 18 luglio 1989).

Per quanto riguarda poi le specie ovina e caprina, la direttiva 89/361/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 ha formulato la definizione di riproduttore di razza pura, nonchè ha individuato i termini per la progressiva liberalizzazione degli scambi.

È infine in corso di perfezionamento in sede comunitaria apposito progetto di direttiva del Consiglio per armonizzare, in analogia a quanto già definito per le altre specie, i problemi zootecnici (selettivi, riproduttivi, eccetera) relativi alle specie equina e bufalina.

Peraltro va considerato che nel periodo più recente il progresso genetico nelle popolazioni animali si è andato facendo via via più rapido grazie all'introduzione e all'utilizzazione di nuovi strumenti tecnici, di cui non tiene conto la vigente legislazione nazionale.

Tra le nuove tecniche risultano particolarmente rilevanti il trapianto di ovuli fecondati, i metodi di valutazione del valore genetico, le tecniche di fecondazione artificiale, la qualificazione del materiale seminale, il rilevamento delle caratteristiche di qualità delle produzioni animali, eccetera. In questo quadro rientrano anche l'utilizzazione di nuove biotecnologie per la riproduzione ed il miglioramento genetico, quali la manipolazione degli embrioni e le tecniche di biologia molecolare.

Pertanto, in presenza di una mutata distribuzione periferica e centrale delle competenze nazionali, di precisi indirizzi comunitari volti a liberalizzare progressivamente gli scambi, di un significativo progresso della ricerca scientifica e tecnologica e delle conseguenti applicazioni pratiche nei campi del miglioramento genetico e della riproduzione, si è reso necessario approntare il presente disegno di legge al fine di riordinare ed armonizzare in forma organica le disposizioni legislative in mate-

ria di miglioramento zootecnico, tenendo anche conto delle direttive e decisioni comunitarie in materia e della evoluzione della scienza e della tecnica.

In questa ottica l'allegato disegno di legge-quadro intende porsi come un agile strumento operativo, volto a disciplinare la istituzione dei libri genealogici e dei registri anagrafici, nonchè a definire un indirizzo unitario, fatte salve le competenze regionali, per tutte le specie e razze animali di interesse zootecnico, in materia di riproduzione.

Detta attività di riproduzione, intesa sia come monta naturale, sia come fecondazione artificiale, sia infine come utilizzo di materiale riproduttivo, è stata infatti considerata la base di un miglioramento genetico volto alla ottimizzazione delle produzioni animali.

Il provvedimento è articolato in quattro capi ed un allegato:

capo I: libri genealogici, registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame (articoli da 1 a 4);

capo II: riproduzione animale e disposizioni generali (articoli da 5 a 8);

capo III: sanzioni (articoli 9 e 10);

capo IV: disposizioni finali (articoli 11 e 12);

allegato: definizioni tecniche in conformità alle normative comunitarie.

L'articolo 1 stabilisce che con la legge vengano individuati i principi normativi fondamentali per il settore della riproduzione animale.

L'articolo 2 prevede la possibilità di istituire per ogni singola razza o specie di bestiame di interesse zootecnico i libri genealogici o, nel caso di razze a limitata diffusione, i registri anagrafici.

Con lo stesso articolo si prevede l'esercizio dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e delle valutazioni genetiche dei riproduttori.

L'articolo 3 stabilisce che i libri genealogici e i registri anagrafici sono istituiti e tenuti da associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, in possesso di requisiti stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e

delle foreste, le quali provvedono a svolgere le valutazioni genetiche.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che tali attività siano svolte in conformità ad appositi disciplinari approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste medesimo.

Per i cavalli puro sangue inglese, trottatore e italiano da sella, i libri genealogici sono tenuti da enti ippici dotati di personalità giuridica pubblica.

L'articolo 4 precisa i compiti di vigilanza spettanti, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle attività svolte dalle associazioni di allevatori in materia di libri genealogici, registri anagrafici, controlli e valutazioni genetiche.

L'articolo 5 stabilisce le condizioni per l'ammissione dei maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, in relazione alle esigenze di tutela e miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale ed alle implicazioni che derivano dagli scambi di riproduttori, materiale seminale, ovuli fecondati ed altro materiale di riproduzione a livello nazionale, intracomunitario e internazionale.

L'articolo 6 prevede la possibilità di utilizzo, per scopi di ricerca e sperimentazione, di riproduttori e materiale da riproduzione anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 stabilisce i principi generali secondo i quali vengono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, i soggetti maschi delle varie specie originari dei Paesi CEE e dei Paesi terzi, nonchè le condizioni alle quali è ammesso l'impiego del materiale di riproduzione proveniente dagli animali originari degli stessi Paesi.

Con l'articolo 8 viene attribuito al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro della sanità, ciascuno per la sua competenza, il compito di fissare le norme tecnico-organizzative e sanitarie, necessarie per l'attuazione pratica della legge in materia di istituzione e funzionamento di stazioni

ed impianti di fecondazione, nonchè di utilizzo del materiale di riproduzione.

La fissazione di tali norme e dei requisiti tecnici e sanitari, che peraltro si conformano in gran parte a quanto dettato in materia dai competenti organismi comunitari, soddisfa all'esigenza di fornire un preciso quadro di riferimento, valido su tutto il territorio nazionale, sia agli operatori interessati, sia alle amministrazioni regionali chiamati ad applicarle.

Va inoltre sottolineato che la scelta di procedere con strumenti di normazione secondaria, fatte comunque salve le competenze regionali nella regolamentazione delle materie di cui all'articolo 11, deriva dalla necessità di disporre di una disciplina giuridica in grado di essere rapidamente aggiornata o sostituita.

Ciò in quanto dette materie sono oggetto di continui mutamenti dovuti al progresso tecnico-scientifico, al verificarsi di differenti situazioni sanitarie ed alla presenza di non sempre simili condizioni di allevamento.

L'articolo 9 prevede le sanzioni comminabili ai contravventori della legge, stabilendo accanto alle obbligazioni pecuniarie anche la confisca del materiale riproduttivo risultato non conforme a quanto previsto nell'articolo 5, nonchè la distruzione del materiale riproduttivo e la sterilizzazione degli animali a spese del contravventore, previo sequestro cautelare.

L'articolo 10, nel prescrivere la comunicazione, da parte del prefetto, dei menzionati provvedimenti sanzionatori al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esclude comunque il ricorso all'oblazione.

Gli articoli 11 e 12 prevedono infine, rispettivamente, l'adeguamento a quanto stabilito dalla legge dei vigenti disciplinari eventualmente difformi o carenti, in tema di libri genealogici e controlli funzionali, e l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con la stessa legge.

Le disposizioni proposte non comportano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, per cui non si procede alla stesura della relativa relazione tecnica.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****LIBRI GENEALOGICI  
E REGISTRI ANAGRAFICI,  
CONTROLLI FUNZIONALI E  
VALUTAZIONI GENETICHE DEL  
BESTIAME****Art. 1.**

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle Regioni in materia.

2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**Art. 2.**

1. La presente legge disciplina:

*a)* l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

*b)* l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

*c)* lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

*d)* lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per

esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;  
e) la riproduzione animale.

Art. 3.

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfo-

logici ed attitudinali, nonchè le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 4.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonchè l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

### CAPO II

#### RIPRODUZIONE ANIMALE

#### Art. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina,



per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le Regioni e le Province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonchè, limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non

siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le Regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonchè l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

#### Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le Regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

#### Art. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requi-

siti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

#### Art. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per la inseminazione artificiale, nonchè di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonchè di ovuli ed embrioni.

CAPO III  
SANZIONI

Art. 9.

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di lire 2.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 100.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento della somma di lire 400.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 40.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di lire 200.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 20.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di lire 4.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 200.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

3. Per le infrazioni alle norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, di cui all'articolo 8, si applicano le sanzioni amministrative nello stesso regolamento indicate da lire 2.000.000 fino ad un massimo di lire 10.000.000.

#### Art. 10.

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Direzione generale della produzione agricola.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11.

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

#### Art. 12.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e con il regolamento ministeriale di esecuzione di cui all'articolo 8.

ALLEGATO  
(previsto dall'articolo 2)

*Libro genealogico*

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

*Registro anagrafico*

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Registro dei suini ibridi*

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Riproduttore di razza pura*

Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

*Riproduttore equino di razza*

Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonchè di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purchè i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

*Riproduttore suino ibrido*

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:

- 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
- 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
- 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
  - b) che sia iscritto in un registro.